



COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA
(Cosenza)

C.A.P. 87030 – Tel. 0982/425703 – Cod. Fisc. 86000590785 – P.I. 00403220783

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54

del 23/11/2023

OGGETTO: aggiornamento e rideterminazione tariffe, diritti di ricerca, di visura e costo di riproduzione per i servizi demografici – Anno 2024

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 17:00, nella sede del Comune di San Pietro in Amantea (CS), nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi e tempi di legge, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presente	Assente
Gioacchino LORELLI	Sindaco		X	
Daniela ZICCARELLI	Assessore		X	
Danilo CARUSO	Assessore		X	

Partecipa il Segretario comunale dott. Fedele VENA.

Assume la presidenza il Sindaco sig. Gioacchino Lorelli, nella sua qualità di Sindaco, che constatato il numero legale dell'adunanza invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 22/11/2022;

Premesso che:

➤ l'art. 10 c. 3 del D.L. 78/2015, convertito nella L. 06.08.2015, n. 125, ha introdotto la nuova carta di identità elettronica (CIE) con funzioni di identificazioni del cittadino. In base a tale normativa, il processo di emissione della CIE, è ora riservato al Ministero dell'Interno, mentre i compiti di produzione e fornitura, nel nuovo formato di tessera plastificata dotata di microchip senza contatto, sono riservati all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ai Comuni spettano solo i diritti per le operazioni di ricezione della richiesta da parte dei cittadini e di acquisizione informatica dei relativi dati documentali, oltre che la riscossione del relativo corrispettivo;

➤ con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 25.05.2016, è stato determinato l'importo del corrispettivo da porre a carico del richiedente la CIE, oltre i diritti

fissi e di segreteria ove previsti, dovuti ai Comuni e fissa il costo della nuova CIE in euro 16,79, che aggiunto al diritto fisso ed al diritto di segreteria comunale, comporta un totale complessivo di euro 22,20;

Richiamato l'art. 40 della Legge n. 604/1962 e successive modificazioni ed integrazioni che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria di varia natura;

Richiamato, altresì, il DPR n. 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2, comma 12, della Legge n. 127/1997" che, all'art. 110, ha abrogato l'art. 194 del R.D. n. 1238/1939, recante l'antecedente Regolamento dello Stato Civile, determinando l'esenzione dei diritti di segreteria per i certificati di stato civile;

Preso atto che la legge 8/06/1962 n. 604, Tabella D, modificata dall'art. 27 D.L. 28/02/83 n. 55, convertito in legge 26/4/1983, n. 131 come modificato dall'art. 19 ter della legge 440/87 e dall'art. 12 ter della legge 19.03.1993 n. 68, nell'elenco descrittivo della casistica prevede che i Comuni sono autorizzati ad esigere (oltre l'importo della carta bollata, della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalle leggi) i diritti di segreteria anche per il rilascio di "Certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti";

Atteso che, ai sensi dell'art. 33 e 35 D.P.R. 30/5/1989 n. 223, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia e le attestazioni di ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, sia attuali che pregressi;

Visto l'art. 25 della legge n. 241/1990, ai sensi del quale, alle richieste di accesso da parte dei cittadini, sono applicabili i costi di riproduzione, nonché i diritti di ricerca e di visura;

Ritenuto, pertanto, opportuno istituire una tariffa a titolo di diritto di segreteria fisso per la ricerca d'archivio finalizzata al rilascio di certificati e attestati, sia di stato civile che anagrafici, redatti a mano per il ristoro del notevole onere a carico dell'Ufficio Anagrafe in termini di ricerca, dovuto all'estrazione fisica e spostamento dagli archivi dei registri antichi, fascicoli, schede, anche in caso di ricerche infruttuose;

Considerato che l'art. 13-quater del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 2017, n. 96 ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1 gennaio 2018 è sospeso il conio di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro, che durante tale periodo di sospensione l'importo è arrotondato per eccesso o per difetto al multiplo di cinque centesimi più vicino, che tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici e servizi sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento;

Considerato che negli ultimi anni si è evidenziata una richiesta crescente di certificati storici da parte dei privati cittadini e/o studi professionali nonostante una capillare informazione da parte degli operatori della possibilità di ricorrere all'autocertificazione;

Considerato che molto spesso soggetti privati si rivolgono all'ufficio servizi demografici per chiedere di effettuare ricerche di archivio sui registri di stato civile di annate molto risalenti nel tempo, in genere per fini successori e che il soddisfacimento di tali richieste, a volte estese a numerosi nominativi, comporta ricerche laboriose all'interno dell'archivio comunale;

Rilevata la necessità di dover rideterminare l'ammontare dei diritti di ricerca, visura e costo di riproduzione al fine di evitare che i notevolissimi costi che la PA deve sostenere per l'attività di ricerca annuale su richiesta e nell'interesse di un singolo, debbano poi essere pagati da tutta la collettività;

Considerato che spesso la richiesta di certificazione potrebbe essere comprovata anche con l'autocertificazione o altre certificazioni;

Ritenuto, opportuno, procedere ad un aggiornamento dei diritti di segreteria relativi ai servizi demografici secondo la tabella di seguito riepilogata:

Tipologia	Diritto fisso (da versare preventivamente all'atto della richiesta)	Diritti di segreteria	Rimborso stampati
Certificati e attestati storici redatti a mano, con ricerca di archivio (non estratti da sistema informatizzato) rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico o per acquisizione di cittadinanza	€ 50,00	€ 5,16 per rilascio singolo nominativo	€ 4,84 per rilascio in bollo per ogni nominativo € 2,42 per rilascio in carta semplice per ogni nominativo
Ricerche di atti in archivio deposito dal 1920 a ritroso (sia di stato civile che anagrafico)	€ 20,00 per ogni atto richiesto		€ 5,00 per ogni atto richiesto
Certificati ed estratti di stato civile	Esenti		
CIE (Carte Identità Elettroniche)	€ 22,20		
CIE (Carte Identità Elettroniche) – Rinnovo prima della scadenza per furto, smarrimento o duplicato	€ 27,20		
Conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ricevuto dall'ufficiale dello stato civile del comune	€ 16,00 per diritto fisso (punto 11 bis tabella "D" norme speciali" L. 604/1962)		
Copia Liste Elettorali su cartaceo o supporto informatico	€ 100,00		
Copia Liste Elettorali su cartaceo o supporto informatico per una parte degli iscritti non eccedente 1/10 degli iscritti	€ 30,00 per ogni 1/10 del totale (in ordine alfabetico)		
Copie di atti in foglio formato A/4 non autenticate	€ 0,30 a facciata € 0,50 a foglio fronte retro		
Copie di atti in foglio formato A/3 non autenticate	€ 0,60 a facciata € 1,00 a foglio fronte retro		
Invio lettera semplice, raccomandata semplice, raccomandata A.R. nazionale e internazionale	Come da prontuario tariffe postali e telegrafiche e di banco posta in vigore al momento della spedizione oltre spese amministrative		Mai inferiore ad € 1,00 e comunque tale da arrotondare in eccesso il totale, oltre ai diritti specifici della singola richiesta

Celebrazioni matrimonio (Sabato e Festivi)	€ 100,00		
Celebrazioni matrimonio (da Lunedì a Venerdì)	Esenti		

Considerato che:

- i certificati ed estratti (per riassunto o per copia integrale) tratti dai registri dello stato civile (nascita, morte, matrimonio) non sono assoggettati a diritti di segreteria né a imposta di bollo (art. 7 comma 5 L. 405/1990 ripresa con nota all'art. 5 DM Finanza 20/08/1992);
- che dal 2012, a seguito della entrata in vigore della legge di stabilità n. 183/2011, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000). Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto, in ogni caso, il pagamento dell'imposta di bollo vigente (€ 16,00), di diritti fissi, dei diritti di segreteria e diritti rimborso stampati come sopra determinati. Si ricorda, comunque, che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai, ecc... (art. 2 D.P.R. 445). L'autocertificazione, infatti, ha lo stesso valore di certificati (art. 46 D.P.R. 445) ma non si paga niente e non è necessaria la autenticazione della firma;
- le esenzioni all'imposta di bollo costituiscono una eccezione riservata a pochi e specifici usi.

Preso atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni, del parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

Visto il parere favorevole allegato, relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dall'ufficio competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co.1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dando atto che non è stato acquisito il parere del responsabile della ragioneria, in quanto il provvedimento non comporta oneri contabili;

DELIBERA

- ✓ Di provvedere, per le motivazioni espresse in parte premessa, alla rideterminazione tariffe, diritti di ricerca e di visura, costo di riproduzione per i servizi demografici secondo lo schema sopra riportato;
- ✓ Di dare atto che il pagamento del dovuto calcolato dal preposto ufficio dovrà avvenire o tramite CCP n. 12615894 (in attesa della piena operatività del PagoPA) o tramite IBAN n. IT29E0760116200000012615894 (BIC:BPPIITRRXXX) intestati al Comune di San Pietro in Amantea con specificata la causale;
- ✓ Di applicare le nuove tariffe sopra riportate dal 1 gennaio 2024;
- ✓ Di precisare che l'attività di ricerca effettuata a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio è un'attività esente;
- ✓ Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fedele VENA




IL SINDACO
Giacchino LORELLI



(REGOLARITA' TECNICA)

SETTORE AMMINISTRATIVO

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, Comma 1°, D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267.

San Pietro in Amantea, li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Fedele Vena

(REGOLARITA' CONTABILE)

SETTORE CONTABILITA' E FINANZA

Si ATTESTA la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.49, Comma 1°, D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267

San Pietro in Amantea, li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Pellegrini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;
Vista la Legge Costituzionale N° 3/2001;
Visti gli atti d'Ufficio;


ATTESTA

Che la presente deliberazione

- ☐ È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al (art. 124 - D.Lgs N° 267/2000);

Che il presente atto è divenuto esecutivo:

- ☐ Il giorno _____ perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art.134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);
- ☐ Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);
- ☐ L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.
- ☐ Viene pubblicata sul seguente sito internet www.comune.sanpietroinamantea.cs.it



IL SEGRETARIO COMUNALE

VENA

